

### *Sentenza n. 445 del 2005 (Referendum sugli statuti regionali)*

Il *referendum* sugli statuti regionali, disciplinato dall'articolo 123, terzo comma, Cost. può avere ad oggetto soltanto l'intera deliberazione statutaria e non singole parti di essa. E' quanto deciso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 445 del 2005 con cui ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2004, n. 31 (Norme procedurali per lo svolgimento del *referendum* previsto dall'art. 123, comma 3, della Costituzione)

L'articolo *de quo* era stato impugnato dal Governo, per violazione dell'articolo 123, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che le operazioni referendarie perdano efficacia qualora la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità totale della deliberazione statutaria ovvero venga pronunciata l'illegittimità parziale della medesima e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria.

Per il ricorrente, tale disposizione presupporrebbe la sottoponibilità a *referendum* delle deliberazioni statutarie anche limitatamente ad alcune soltanto delle norme in esse contenute, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 123, terzo comma, Cost., il quale prevederebbe la sottoposizione al *referendum* confermativo unicamente della deliberazione statutaria nella sua interezza e non di singole norme o parti di essa. Di conseguenza, non sarebbe ammissibile il collegamento, operato invece dalla legge ligure, dell'efficacia delle operazioni referendarie eventualmente compiute prima della pronuncia di accoglimento nel giudizio *ex* articolo 123, secondo comma, Cost., con la circostanza che le norme dichiarate illegittime coincidano o meno con gli oggetti del quesito referendario.

La questione è parzialmente fondata. Per la Corte, infatti, il *referendum* previsto dall'articolo 123, terzo comma, Cost., si riferisce alla complessiva deliberazione statutaria e non a singole sue parti; pertanto, gli effetti che possono essere prodotti sul procedimento di richiesta di questo tipo di *referendum* da una eventuale sentenza di accoglimento dei rilievi di costituzionalità sollevati dal Governo con il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 123 Cost. non possono subire alcuna differenziazione a seconda dell'ampiezza della dichiarazione di illegittimità costituzionale. *Tanto nel caso in cui sia stata dichiarata la illegittimità totale – afferma la Corte - quanto nel caso in cui sia stata dichiarata la illegittimità parziale della deliberazione statutaria, le operazioni del procedimento referendario eventualmente compiute prima del ricorso*

*del Governo divengono necessariamente inefficaci. Ogni pronuncia di accoglimento, infatti, determina di per sé una mutazione dell'oggetto del referendum, sia nell'ipotesi che successivamente si proceda ad una nuova deliberazione statutaria da parte del Consiglio regionale in conseguenza di una dichiarazione di illegittimità totale o parziale della delibera statutaria, sia nell'ipotesi che si debba semplicemente prendere atto di un effetto meramente demolitorio di parte della deliberazione statutaria prodotto dalla sentenza di questa Corte. (Considerato in diritto n. 2).*

La dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale, va però limitata alle parole «e le parti dichiarate incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta referendaria»: solo queste, infatti, danno erroneamente per ammissibile l'ipotesi di una richiesta referendaria limitata ad alcune delle disposizioni contenute nella deliberazione statutaria. La censura non va estesa, invece, anche al riferimento, contenuto nello stesso comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale solo di parte della deliberazione statutaria, dal momento che anch'essa determina la necessità che venga considerato inefficace il precedente procedimento di richiesta referendaria, in quanto concernente un testo statutario diverso da quello risultante dalla pronuncia di accoglimento della Consulta.

dott. ssa Paola Garro